

12 novembre 2024



Credito d'imposta ZES unica “imprese agricole”

dal 20 novembre 2024 è possibile inviare le domande

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024 il decreto ministeriale 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che determina le modalità di attuazione del credito d'imposta a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

Il decreto in oggetto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese in esame del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

Beneficiari

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono:

- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Queste imprese possono accedere al contributo, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella ZES unica.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati **dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- nuovi macchinari,
- impianti
- attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,

- acquisto di terreni
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,

che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni non può superare il 10 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra indicati.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'imposta sul valore aggiunto non costituisce una componente del costo.

Procedura di accesso

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, **dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025**, con l'ammontare delle spese ammissibili. L'Agenzia delle Entrate approverà, con apposito provvedimento il modello di comunicazione e le istruzioni operative, stabilendo anche le modalità di trasmissione delle informazioni. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui sopra, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Ai fini dell'agevolazione, è richiesta la certificazione contabile delle spese da parte del revisore. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/97 presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Rideterminazione del credito d'imposta

- Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
- Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato

diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Controlli

Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte frutto indebitamente, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Cumulabilità

Il credito d'imposta ZES è un aiuto di stato. Essendo considerato un aiuto di stato non è cumulabile con altri aiuti di stato o aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto.

Si ricorda che fra gli aiuti di stato o aiuti de minimis, rientrano, per esempio, anche la Sabatini (Nuova Sabatini), il Bando Isi Inail e le garanzie pubbliche (Ismea, MCC, ecc).

Discorso a parte deve essere fatto per l'eventuale cumulabilità con PSR/CSR: in termini generali non vi può essere cumulabilità se si ottengono contributi per investimenti strutturali attraverso PSR/CSR, ma in ogni caso si rimandano gli approfondimenti ai casi specifici aziendali. Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure agevolative, non rientranti fra gli aiuti di stato, esempio credito d'imposta 4.0, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, ovvero nei limiti del 100% del costo sostenuto per l'investimento.

Misura del credito d'imposta

La determinazione della percentuale del credito d'imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili in conformità all'art. 14, comma 11, del regolamento (UE) 2022/2472 e al punto (159) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). L'intensità di aiuto può essere aumentata fino all'80% per i seguenti investimenti:

- investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;
- investimenti da parte di giovani agricoltori così come individuati all'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.

La determinazione della percentuale del credito d'imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata nella misura del 100% dei costi ammissibili in conformità all'art. 41, comma 11, e all'art. 42, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472.

Resta salva la possibilità di riduzione proporzionale delle predette percentuali nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite massimo del credito d'imposta fruibile reso noto con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui sopra.